

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2348 del 11/05/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico COMUNE: Castiglione dei Pepoli (BO), loc. Molino d'Onofrio CORSO D'ACQUA: torrente Setta TITOLARE: ditta Pura Energie Emilia srl CODICE PRATICA N. BO07A0184/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2360 del 08/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno undici MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico

COMUNE: Castiglione dei Pepoli (BO), loc. Molino d'Onofrio

CORSO D'ACQUA: torrente Setta

TITOLARE: ditta Pura Energie Emilia srl

CODICE PRATICA N. BO07A0184/15RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti

Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei

canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PG/2015/714392 del 30/09/2015 (pratica n. BO07A0187/15RN01) presentata dalla ditta Pura Energie Emilia srl, P.I. e C.F. 02172750974 con sede legale a Prato (PO) in viale Vittorio Veneto n.80, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesto il **rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Setta ad uso **idroelettrico**, con una portata massima di 2.725 l/s, media di esercizio di 1.185 l/s, per produrre con un salto di 12,45 m una potenza nominale di 144,6 Kw, rilasciata alla ditta E-Vento sas con determinazione n. 11372/2007 (pratica BO07A0184);

Richiamate:

- la determinazione n. 11372 del 06/09/2007 con cui è stata rilasciata alla ditta E-Vento sas la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Setta, in comune di Castiglione dei Pepoli, loc. Molino d'Onofrio ad uso **idroelettrico** con scadenza al 31/12/2015 (pratica BO07A0184);
- la determinazione n. 2997 del 22/03/2011 con cui è stata volturata alla ditta Pura Energia Emilia srl sia l'intestazione della concessione di derivazione sopra citata (pratica BO07A0184/10CT01) che quella della concessione per l'occupazione di aree demaniali (pratica BO07T0215, con scadenza il 20/08/2019);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello idroelettrico ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n.3/1999;
- ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 il corpo idrico in cui avviene il prelievo ha il codice "061000000000 2 ER" torrente Setta, in stato ecologico "buono" e con stress idrico assente;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € 87,00=;

- dei canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2007 al 2016, per un importo complessivo pari ad € 18.322,55=;

Ritenuto che il deposito cauzionale, già versato in data 31/08/2007 per l'importo di € 1.813,28=, possa essere ricompreso nel presente procedimento e che necessiti di adeguamento per un importo di € 227,62=, ai sensi dell'art.27 comma 6 del RR 41/01.

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-D):

- definizione di un nuovo deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 200 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 310 l/s,

- obbligo di trasmissione dei dati relativi alle portate derivate, portate transitanti nella scala di risalita per la fauna ittica, livello dell'acqua e potenza attiva della macchina;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta Pura Energie Emilia srl, P.I. e C.F. 02172750974, il **rinnovo** della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Setta, in comune di Castiglione dei Pepoli (BO), loc. Molino d'Onofrio, mediante opera di presa fissa in sinistra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al foglio 9, antistante map. 64,

per **uso idroelettrico**, rilasciata con determinazione n. 11372/2007.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con **portata massima di 2.725 l/s, portata media di 1.185 l/s** e volume annuo di 37.370.160 mc, per produrre con un salto di 12,45 m, una **potenza nominale di 144,6 Kw**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la **scadenza** della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013, **al 31/12/2036**;

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata **decaduta** qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti da dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 11372/2007, il Concessionario ha corrisposto i canoni per gli anni 2007-2016 ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, per un importo complessivo di € 18.295,60=;

4) di dare atto che il canone annuale per l'uso idroelettrico, calcolato applicando la normativa vigente, è fissato in € 2.040,90= per l'anno 2017, ed è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è fissata in € 2.040,90=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1.813,28=, in ragione degli aggiornamenti del canone, per un importo aggiuntivo di € 227,62=, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128/2013, e pertanto andrà effettuata la registrazione (a cura del Concessionario) entro il ventesimo giorno dalla data

di adozione della determinazione dirigenziale di concessione ,che sarà inviata in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. n. 131/1986 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126/1998;

8) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

9) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione, secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla Ditta Pura energie Emilia s.r.l., P.I. e C.F. 02172750974, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore (pratica BO07A0184/15RN01).

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal **torrente Setta** per uso **idroelettrico** è stabilito per una **portata massima di 2725 l/sec, portata media di 1185 l/s**, per produrre con un salto di 12,45 m, una **potenza nominale di 144,6 Kw**.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X= 675.388, Y= 897.059, in area demaniale individuata al Foglio 9, antistante il mappale 64 del NCT del comune di Castiglione dei Pepoli, loc. Molino d'Onofrio, in corrispondenza della sponda sinistra del torrente Setta, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "torrente Setta", codice 061000000000 2 ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da una vasca di carico in c.a. costruita in aderenza ad una briglia esistente, avente dimensioni di 4,40 x 11,00 m. L'afflusso di acqua avviene tramite 4 fori praticati nella spalla sinistra della briglia, e dotati di paratoia di chiusura. La vasca di carico è protetta superiormente da un grigliato ed è dotata di uno scarico di fondo costituito da un tubo in PVC di diametro 200 mm; tal scarico viene utilizzato esclusivamente per le operazioni di manutenzione della vasca.
- C) la vasca di carico è collegata alla scala di risalita per la fauna ittica, realizzata in massi, attraverso cui viene lasciato defluire il DMV.
- D) dalla vasca di carico parte la condotta di adduzione costituita da una tubazione in acciaio di diametro 1200 mm, avente lunghezza di circa 578 m, che corre interrata al di sotto della banchina della carraia esistente. Nel punto di passaggio della condotta in prossimità della briglia di valle, la tubazione attraversa la spalla sinistra della briglia ad una distanza di circa 3 m dalla sua estremità.
- E) la struttura della centrale è interrata ed ha dimensioni di 5,40 x 6,70 m, con altezza di 2,80 m. Le strutture sono in c.a. mentre la copertura è in metallo ed è in parte removibile per consentire l'accesso ai locali sottostanti.
- F) dall'edificio di centrale parte la condotta di restituzione interrata, in cemento armato, con diametro 1200 m e lunghezza di

circa 42 m. Lo sbocco in alveo di tale condotta è protetto da una difesa spondale in massi ciclopici.

Il tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione è di circa 640 m.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso della Struttura sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 200 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 310 l/s**, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovrà essere sempre mantenuto in perfetta efficienza il sensore installato nella vasca di carico e collegato al software di centrale, per la verifica delle portate derivate e del rilascio del DMV.

I dati giornalieri (suddivisi per mensilità) relativi alle portate derivate, portate transitanti nella scala di risalita per la fauna ittica, livello dell'acqua e potenza attiva della macchina, dovranno essere trasmessi alla scrivente Struttura al termine di ogni anno solare.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli art.93 e segg. del RD n. 523/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà avere apposita autorizzazione da parte del Servizio Area Reno e Po di Volano prima dell'inizio dei lavori.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 2102/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2036**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2036**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la demolizione delle opere di presa e di adduzione, nonchè per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art. 8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario (sig. Riccardo Matteini Bresci legale
rappresentante pro-tempore della ditta Pura Energie Emilia srl)
per accettazione delle condizioni ed obblighi contenuti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.